

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Nei locali interni e in tutti i luoghi aperti di pertinenza della scuola (fra cui i cortili, i giardini, i parcheggi delle biciclette, le aree di entrata, le scale e i giroscale aperti et *similia*) è fatto divieto assoluto di fumare, anche sigarette elettroniche, a tutti gli studenti e studentesse e studentesse, al personale e all'utenza.

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- a. divieto di fumo;
- b. indicazione della norma che impone il divieto;
- c. sanzioni applicabili.

L'areale scolastico esterno dell'edificio del Liceo Carducci si estende al giardino sul lato sud-ovest, allo spazio lastricato sul lato nord-est e al piazzale antistante l'entrata dell'edificio su via Mancini n.8 fino alla delimitazione a pavimento del margine esterno prossimo alla sede stradale a prosecuzione ideale del marciapiede di via Mancini (pianta di magnolia).

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente scolastico/a nelle persone di tutto il personale docente e non docente con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti e studentesse.

Tutto il personale ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni a segnalare alla Dirigenza della scuola i casi di violazione del divieto mediante la compilazione di apposito verbale. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

E' compito dei preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibili in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- vigilare sull'osservanza del divieto, richiamare i contravventori, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

SANZIONI E MULTE

– Chiunque violi il divieto di fumo (di cui alla LP 6/2006) soggiace alla sanzione amministrativa minima di € 55,00 (o del doppio qualora l'infrazione sia avvenuta in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni). Nel caso di infrazioni reiterate la sanzione amministrativa è corrispondentemente elevata nella misura prevista dalla normativa provinciale.

– Per gli alunni/e minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.

– L'alunno che violi il divieto viene richiamato e la violazione viene segnalata ai genitori; la reiterazione della violazione comporta la contestazione della contravvenzione da parte del Dirigente scolastico/a.

– Il Dirigente scolastico/a provvede a trasmettere copia del verbale, unitamente al bollettino di versamento della sanzione pecuniaria (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno), all'interessato/a o, se minorenni, ai rispettivi genitori; la seconda copia all'Ufficio provinciale di Igiene e Salute pubblica (c.so Libertà, 23 – Bolzano); la terza copia sarà conservata dalla scuola (ai genitori verrà comunque data notizia della contravvenzione).

- Ogni inosservanza delle norme antifumo da parte degli studenti e studentesse costituisce violazione disciplinare e va registrata sul registro di classe. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti e studentesse viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento, quindi incide sul voto di condotta
- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.